



Notiziario

dell'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale

www.ordine-brevetti.it

Sommario

NUMERO SPECIALE

— NUMERO SPECIALE DEDICATO
ALLA LIBERALIZZAZIONE DELLA
PROFESSIONE

NUMERO SPECIALE DEDICATO ALLA LIBERALIZZAZIONE DELLA PROFESSIONE

Nel corso del 2011 ed all'inizio del 2012 sono state approvate norme di riforma delle professioni regolamentate.

Così come illustrato nell'intervento dell'avvocato Roberto Invernizzi all'ultima assemblea dell'ordine del 29 febbraio 2012, queste norme investono anche la nostra professione con disposizioni almeno in parte già applicabili, mentre altre disposizioni hanno carattere previsionale e rinviano a strumenti legislativi ancora da emanare.

Questo supplemento speciale mira a fornire alcune informazioni su quali possono essere e quali potranno essere gli adempimenti richiesti agli iscritti e sugli strumenti di cui gli iscritti potranno avvalersi nell'assolvere tali adempimenti, aggiornando altresì gli iscritti sulle attività avviate dal Consiglio.

1. Il quadro normativo

1.1 Un primo complesso di norme è contenuto nel d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge con la l. 14 settembre 2011, n.148.

1.1.1 L'art. 3, quinto comma del decreto esordisce riaffermando il requisito dell'esame di Stato di cui all'art. 33, quinto comma della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate.

Questo richiamo assorbe dunque le perplessità a suo tempo alimentate dalle notizie pubblicate da taluni organi di informazione, secondo cui la riforma sarebbe stata ispirata ad un generale criterio di abolizione degli ordinamenti professionali.

1.1.2 La norma prosegue affermando il criterio per cui ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti.

1.1.3 Si prevede quindi che con decreto del Presidente della Repubblica, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto per recepire alcuni principi di fondo brevemente riassumibili nei termini seguenti:

- eliminazione delle limitazioni al numero di persone che possono esercitare una certa professione nel territorio dello Stato o in una certa area geografica;
- previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua: la violazione dell'obbligo di formazione costituisce illecito disciplinare;

- la disciplina del tirocinio deve conformarsi a criteri che garantiscano l'effettivo svolgimento dell'attività formativa e il suo adeguamento costante all'esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione;

- il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale ed a rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi ed il massimale della polizza; le condizioni generali delle polizze assicurative possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali;
- è prevista l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, cui sono affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari; la carica di consigliere dell'Ordine territoriale o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina;

- la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera; le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie.

1.1.4 Il testo originario del decreto conteneva anche norma specifica in materia di compenso professionale. La norma è stata abrogata e ripresa in modo più articolato nel decreto del gennaio 2012 di cui al successivo punto 1.2.

Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali in contrasto con i principi sopra delineati sono da ritenersi in ogni caso abrogate dalla data del 13 agosto 2012.

1.2 Un ulteriore intervento normativo è scaturito dal d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge con la l. 24 marzo 2012, n. 27.

1.2.1 L'art. 9 del decreto è integralmente dedicato alle professioni regolamentate e, oltre a prevedere alcune modifiche del decreto dell'agosto 2011 (recepito nel breve resoconto dato in precedenza), detta norme specifiche in materia di compensi professionali e di tirocinio.

In termini essenziali (e tralasciando le disposizioni che in tutta evidenza non si applicano al nostro ordine, ad es. in materia di casse previdenziali):

- le tariffe delle professioni regolamentate sono abrogate;
- nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale (ossia da parte di un tribunale), il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto ministeriale, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi

alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

- le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui sopra e, comunque, non oltre il centovesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto;

- il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico; il professionista deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi;

- la durata del tirocinio non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.

Un primo schema di D.P.R. è stato predisposto dal Governo lo scorso 15 luglio. Esso tuttavia in diversi punti appare insoddisfacente e non del tutto chiaro. Il Governo ha iniziato un confronto che ha già avuto luogo con le professioni "non tecniche" mentre si attende quello con le professioni tecniche. Il Consiglio dell'Ordine ha mandato al Ministero della Giustizia le proprie osservazioni offrendo la disponibilità a partecipare ad una possibile consultazione.

2. Alcune considerazioni

La semplice lettura delle norme sopra richiamate suggerisce alcune considerazioni di fondo:

- l'intervento del legislatore investe tutte le professioni regolamentate e contiene, con riferimento al nostro ordine, sia disposizioni che non paiono poter trovare applicazione (vedi quelle sulle casse di previdenza,

già richiamate, o quelle basate su una distinzione fra organi territoriali ed organi nazionali), sia disposizioni da sempre applicate (ad esempio basta pensare che, da sempre, il nostro ordinamento non prevede né un numero "chiuso" di iscritti, né limitazioni territoriali all'esercizio della professione);

- la materia si profila in ogni caso come assai complessa e facilmente esposta al determinarsi di situazioni contraddittorie (ad es.: il d.l. di gennaio 2012 prevede già l'obbligo di comunicare al cliente i dati di una polizza assicurativa che il d.l. di agosto 2011 indica come destinata a diventare obbligatoria solo a seguito degli emanandi decreti del Presidente della Repubblica) e ad incertezze interpretative (ad es. riguardo al regime transitorio in materia di tirocinio);

- molti aspetti sono preconizzati in termini affatto generali, demandando la definizione di elementi chiave a strumenti normativi ancora da emanare: essere previdenti e cercare con la buona volontà di essere pronti e non essere presi di sorpresa quando tali strumenti normativi entreranno in vigore è quindi difficile.

Ove la scadenza del 13 agosto sia rispettata con l'emanazione del D.P.R. sulla riforma delle professioni, una serie di aspetti potrà avere un inquadramento più chiaro sul quale il Consiglio dell'Ordine tarerà il proprio intervento. Tuttavia, nello schema di decreto sono previsti ulteriori regolamenti in materia di tirocinio, formazione continua e procedimento disciplinare da emanarsi successivamente. Il quadro completo pertanto si potrà avere soltanto quando tutto il processo previsto per l'emanazione delle disposizioni applicative sarà completo.

In ogni caso, ci è sembrato utile esaminare vari aspetti dal punto di vista pratico dell'iscritto e fornire nel seguito alcune indicazioni al riguardo; questo riferendo anche su come il Consiglio sta operando per fare fronte, nella misura del possibile, alle novità mano a mano che esse emergono ed emergeranno.

In particolare, i temi trattati nel seguito sono:

- compenso spettante al professionista;
- formazione continua;
- tirocinio;
- assicurazione professionale;
- questioni disciplinari.

3. Temi specifici

3.1 Compenso spettante al professionista

Quando, nell'ormai lontano 1981, sono stati istituiti l'Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale ed il relativo Albo, il regolamento che istituiva e regolamentava l'ordinamento di questa professione (nuova per l'Italia) prevedeva un tariffario per le prestazioni che doveva essere approvato dall'allora

Ministro dell'Industria, Commercio ed Artigianato. Tale disposizione è stata poi ripresa nel Codice della Proprietà Industriale ma in realtà da diversi anni il tariffario, non più aggiornato, aveva cessato di svolgere un'effettiva funzione di riferimento per le tariffe applicate dai professionisti, legate in via principale alle dinamiche di mercato, anche a livello internazionale.

I recenti decreti riguardanti le professioni e la loro liberalizzazione prevedono che le tariffe professionali vigenti alla data di entrata in vigore dei suddetti decreti siano abrogate. Come già menzionato di particolare importanza è l'art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012, n.1.

Nelle note introduttive sono state indicate alcune delle conseguenze principali connesse a questa abrogazione.

In primo luogo perde sostanzialmente importanza l'esame di congruità e la vidimazione preventiva da parte del Consiglio dell'Ordine di fatture e parcelle, in vista di iniziative giudiziarie per il recupero di crediti. Tale pratica potrà essere continuata unicamente per fatture e parcelle riferentesi a prestazioni antecedenti al gennaio 2012 (ossia alla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti in questione).

In secondo luogo un apposito decreto ministeriale fisserà i parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale del compenso dovuto ad un professionista.

La norma recente fa in realtà riferimento alle tariffe vigenti e ad una loro applicabilità fino all'emanazione del predetto "apposito decreto ministeriale" o in alternativa ad un periodo di 120 giorni dall'approvazione della legge di conversione del DL 24 gennaio 2012 (legge di approvazione che reca la data del 24 marzo 2012). Tuttavia poiché il decreto in questione fa genericamente riferimento a diverse professioni non poteva tenere conto del fatto che per il nostro Ordine in realtà anche con l'entrata in vigore del Codice della Proprietà Industriale era rimasta in essere la precedente tariffa risalente al 1997 ed ancora espressa in lire.

Un altro problema connesso ai compensi per le prestazioni professionali è quello della pattuizione preventiva e della cosiddetta preventivazione. In pratica, viene fatto obbligo al professionista di pattuire il compenso al momento del conferimento dell'incarico dopo che al cliente è stato illustrato il grado di complessità dell'incarico e sono stati prospettati gli oneri ipotizzabili nel prosieguo delle prestazioni. In altre parole, viene introdotto una specie di "consenso informato", del quale non è ancora dato di conoscere quanto debba essere dettagliato. Si tratta di una pratica che in misura e forme diverse già veniva e viene praticata dai professionisti del nostro Ordine, prevalentemente in forma di spiegazioni verbali in occasione proprio della riunione di conferimento dell'incarico, per cui si tratterà di predisporre anche una

comunicazione scritta e stabilire il grado di dettaglio che il legislatore ha inteso imporre.

In questo contesto prende rilievo anche l'invito esplicito e specifico a fornire al cliente, al momento del conferimento dell'incarico un "preventivo di massima", che secondo la norma dovrebbe indicare "per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi".

Il dubbio che può sorgere è se quando si effettua ad esempio il deposito di una domanda PCT tale preventivo di massima debba indicare e preventivare anche tutta l'attività futura a valle di tale deposito. Obiettivamente si ritiene che il preventivo in questione possa estendersi dal deposito della domanda PCT fino all'entrata nelle fasi nazionali o regionali (escluse dal preventivo).

3.2 Formazione continua

Il tema è trattato dell'Art. 7 dello schema di Decreto in discussione, che sancisce, per il singolo professionista, l'obbligo di formazione mediante un continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale. Il tutto con la finalità di garantire qualità ed efficienza della prestazione professionale e sviluppo della professione, anche a tutela degli interessi degli utenti e della collettività cui è rivolto il servizio professionale.

La violazione dell'obbligo è prevista avere rilievo disciplinare.

Un regolamento emanato dal ministro vigilante (sentito il consiglio dell'ordine) determinerà le modalità e condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento, individuando i requisiti minimi dei corsi di aggiornamento e fissando il valore del credito formativo professionale da utilizzarsi quale unità di misura della formazione continua.

E' prevista la possibilità che apposite convenzioni tra il consiglio dell'ordine e università possano determinare le regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi (professionali ed universitari), nonché la possibilità di riconoscimento reciproco tra diversi ordini professionali. E' riconosciuta la competenza regionale per la disciplina dell'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale.

Con il contributo di vari iscritti, l'ordine ha di recente dato nuovo impulso alle attività di aggiornamento e di formazione, che potrebbero quindi essere incanalate in modo vantaggioso nel previsto obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente.

Particolare attenzione al momento è dedicata dal consiglio agli strumenti di formazione a distanza (video-lezioni, webinar, ecc...) nell'intento di agevolare il soddisfacimento dell'obbligo di formazione continua da parte degli iscritti operanti nelle zone ove la professione è presente in misura più contenuta.

In quest'ottica l'ordine ha avviato una ricerca tra i fornitori di formazione a distanza (FAD), già accreditati da altri ordini nazionali, per verificare i presupposti dell'affidamento di un incarico a termine sulla base dei criteri di efficienza, serietà ed esperienza, con l'obiettivo di adattare, se possibile, i modelli italiani in circolazione con le peculiarità della nostra professione e di guardare a modelli stranieri sperimentati con successo.

Il consiglio fornirà al Ministero dello Sviluppo Economico il proprio contributo per un confronto e dialogo diretto all'elaborazione del regolamento previsto dal Decreto in discussione (regolamento che dovrà essere emanato entro un anno dall'entrata in vigore del Decreto), con l'intento di conciliare i principi della riforma con le specificità della nostra professione e la garanzia dei migliori standard qualitativi richiesti dai clienti.

3.3 Tirocinio

Il tema è trattato dall'Art. 6 dello schema di Decreto in discussione.

Ribadita l'obbligatorietà del tirocinio e la sua durata massima di diciotto mesi, lo schema di Decreto in discussione pone l'iscrizione nel registro dei praticanti quale condizione per lo svolgimento del tirocinio, definito come addestramento a contenuto teorico-pratico finalizzato a conseguire le capacità necessarie per l'esercizio della professione e la gestione organizzativa dello studio professionale.

Al fine di rendere effettiva ed adeguata la formazione, per il professionista affidatario sono imposti il requisito di cinque anni di anzianità ed il tetto (derogabile per autorizzazione del consiglio dell'ordine) di tre praticanti contemporaneamente. E' introdotta la possibilità che il tirocinio possa essere svolto, per un periodo non superiore a sei mesi, presso enti o professionisti di altri Paesi.

Ribadita la possibilità che, per i primi sei mesi, il tirocinio possa essere svolto in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, sulla base di convenzioni tra i consigli nazionali competenti ed il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Sono stabiliti criteri di incompatibilità con qualunque

rapporto di impiego pubblico e di compatibilità con un contestuale lavoro subordinato privato.

Si prevede che l'interruzione del tirocinio per oltre sei mesi senza giustificato motivo determini l'inefficacia del periodo già svolto ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo nonché l'assoggettamento dei praticanti alle norme deontologiche dei professionisti abilitati ed al medesimo regime disciplinare.

E' altresì prevista, in aggiunta alla pratica professionale, la frequenza obbligatoria a specifici corsi di formazione professionale organizzati dagli ordini, nonché da associazioni o enti autorizzati dai ministri vigilanti. Al riguardo, il ministro vigilante, sentiti i consigli dell'ordine o collegio, emanerà un regolamento concernente le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione, per cui è previsto un carico didattico minimo non inferiore a duecento ore. Lo stesso regolamento dovrà prevedere le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione, nonché per la verifica intermedia e finale del profitto, affidate ad una commissione di professionisti o docenti universitari e per la verifica dell'idoneità dei corsi di formazione e la dichiarazione della data a decorrere dalla quale il corso di formazione diviene operativo ai fini del tirocinio. I poteri di certificazione sul tirocinio sono rimessi al consiglio dell'ordine.

E' infine stabilita l'inefficacia del periodo di formazione svolto nel caso in cui l'esame di Stato non venga superato nei cinque anni successivi alla chiusura del periodo, nonché il criterio per cui le disposizioni sopra richiamate si applicano ai tirocini iniziati dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto.

Il regolamento tirocinanti, così come recentemente pubblicato e reso operativo dal Consiglio sul sito dell'ordine, appare già seguire l'impostazione di fondo della nuova normativa. Nello schema di D.P.R. predisposto dal Governo cui si è sopra accennato, varie specifiche disposizioni sul tirocinio, in particolare quelle che riguardano le modalità con cui può essere svolto, appaiono peraltro assai discutibili, tanto da venir criticate pressoché da tutti gli Ordini, incluso il nostro. Si dovrà dunque attendere la versione finale per avere un quadro chiaro in cui operare.

3.4 Assicurazione professionale

Il tema è trattato dall'Art. 5 dello schema di Decreto in discussione, che definisce i confini dell'obbligo, cui è tenuto il professionista, di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività. Viene precisato in particolare che oggetto dell'assicurazione è anche il danno connesso alla custodia di documenti

o valori ricevuti dal cliente. L'obbligo assicurativo è affiancato da un obbligo informativo del cliente circa gli estremi della polizza, il massimale e le variazioni eventuali delle condizioni. La norma è stata prevista per tutelare non solo il professionista ma anche il suo cliente il quale in caso di sinistro potrebbe essere soggetto ad un danno potenzialmente molto elevato. La normativa non contiene però l'indicazione di alcuna sanzione nel caso in cui l'obbligo della assicurazione obbligatoria non sia rispettato.

Sin dalla sua costituzione, l'ordine si è fatto parte attiva nell'intento di offrire agli iscritti la possibilità di stipulare polizze assicurative ricomprese nell'ambito di convenzioni quadro ispirate a criteri di uniformità. Ad esempio, è attualmente operante una convenzione con il Gruppo Zurich che è stata attivata mediante un accordo del 2002. Il tutto avendo peraltro riscontrato la scarsa disponibilità ad assicurare il rischio professionale dei consulenti italiani anche da parte di compagnie che risultano assicurare correntemente il rischio professionale dei consulenti operanti in altri paesi europei.

Ancora prima del varo dei decreti di riforma del 2011 e del 2012 il Consiglio ha avviato contatti diretti a ridefinire il quadro delle convenzioni in essere, in particolare con l'intento di mettere a disposizione degli iscritti convenzioni diverse e di incrementare i massimali di rischio assicurati permettendo altresì che gli stessi, così come i premi da corrispondere possano essere modulati in funzione delle specifiche esigenze degli iscritti, anche per quanto riguarda la natura e le dimensioni delle società di consulenza in cui essi operano. Particolare attenzione è posta nel presentare i tratti specifici della nostra professione non riscontrabili in altre professioni.

In seguito a tali indagini preliminari è stato stabilito un contatto con un importante gruppo assicurativo estero con il quale si sta attualmente negoziando un'ulteriore convenzione che tenga conto delle esigenze assicurative che si sono manifestate negli ultimi tempi.

Come è noto, i principali parametri economici che definiscono una tutela assicurativa sono il premio pagato dall'assicurato, il capitale assicurato e le eventuali franchigie.

Per quanto riguarda il premio, l'ordine sta operando al fine di consentire l'accesso ad una protezione assicurativa "idonea" sostanzialmente a tutti gli iscritti tenendo conto che molti di essi operano singolarmente o in studi formati da pochi professionisti e potrebbero essere penalizzati nel pagare un premio elevato (ad

esempio dell'ordine di qualche decina di migliaia di euro). Pertanto, si sta cercando di negoziare un premio cosiddetto "entry level" dell'ordine di qualche migliaio di euro con il quale un consulente possa contrarre una polizza adeguata provvista di un massimale idoneo (qualche milione di euro) atto a coprire i rischi associati alla nostra attività.

Per quanto riguarda invece il massimale, stiamo attualmente operando per avere accesso ad un massimale che – nel caso migliore – arrivi ad almeno dieci milioni di euro con una copertura di primo rischio. Tale massimale è in linea con i massimali a cui hanno accesso molti colleghi operanti in Europa (in particolare gli agenti tedeschi) ed in molti casi è appena sufficiente per soddisfare le richieste di gruppi multinazionali che sono abituati ad utilizzare i servizi di agenti non operanti in Italia.

Per quanto riguarda le franchigie, come è noto, queste incidono sulla determinazione del premio. Sebbene questi aspetti siano discussi direttamente tra l'assicurato e l'assicuratore e sia pertanto difficile fornire delle raccomandazioni da parte del Consiglio dell'Ordine, si segnala comunque che la determinazione della franchigia deve essere correlata alla specifica attività dell'assicurato tenendo conto del requisito di "idoneità" sopra evidenziato.

Non appena quanto sopra detto sarà stato finalizzato, verrà data agli iscritti ampia informazione mediante il sito dell'ordine.

3.5 Questioni disciplinari

La materia, trattata dall'Art. 9 del Decreto in discussione, è vincolata al dettato dell'art. 108 della Costituzione che, riconoscendo in via assoluta alla legge la fissazione delle norme relative ad ogni magistratura, non abilita il Governo a regolamentare anche le funzioni giurisdizionali dei consigli nazionali. Muovendosi entro i limiti di una legge di delegificazione che non prevede in alcun modo la possibilità di riformare il sistema elettorale dei consigli, il Decreto in discussione non ha modo di disporre sulla competenza territoriale dei consigli (tema, questo, che non investe il nostro ordine, retto da un unico consiglio nazionale) e sulla composizione dei collegi di disciplina, ad esempio riguardo alla nomina di componenti esterni e ad un'eventuale modifica dei meccanismi elettorali.

Confermato il criterio di incompatibilità della carica di consigliere dell'ordine con quella di membro dei costituenti consigli di disciplina, lo schema di D.P.R. del Governo tocca vari aspetti di coordinamento fra organismi nazionali e territoriali: aspetti che ancora

una volta non dovrebbero investire il nostro ordine, retto da un unico consiglio nazionale.

Esso inoltre prevede la costituzione di consigli di disciplina nazionali per le professioni dove i consigli nazionali degli ordini decidono le questioni disciplinari in via amministrativa. Le competenze in materia disciplinare dei nuovi organi sono le stesse precedentemente assegnate ai consigli nazionali. La composizione è di 9 consiglieri e 3 supplenti, con la possibilità di formazione di collegi interni all'organo composti da 3 consiglieri, presieduti dal più anziano per iscrizione all'albo. E' previsto che la composizione del consiglio di disciplina sia legata all'elezione del consiglio: i componenti dei consigli nazionali di disciplina, titolari e supplenti, sarebbero scelti attingendo nel novero dei primi non eletti alla carica di consigliere nazionale dell'ordine che abbiano riportato il maggior numero di preferenze e, in caso di parità di voti, da quelli con maggiore anzianità di iscrizione all'albo. Gli eletti al consiglio nazionale dell'ordine hanno la facoltà di optare per il consiglio nazionale di disciplina, con integrazione del primo consiglio a scalare in osservanza delle disposizioni elettorali vigenti.

Così come previsto per il consiglio dell'ordine, il ministro vigilante avrà facoltà di procedere al commissariamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali per gravi e ripetuti atti di violazione di legge, ovvero nel caso in cui non siano in condizioni di funzionare regolarmente.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della nuova normativa i consigli nazionali dell'ordine dovranno emanare regolamenti attuativi, previo parere favorevole del ministro vigilante. Il nuovo sistema disciplinare è destinato a divenire operativo con l'insediamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali neo costituiti e, fino all'insediamento dei nuovi consigli di disciplina, le funzioni disciplinari restano regolate dalle disposizioni vigenti.

Secondo il dettato richiamato da ultimo, fino all'insediamento dei nuovi consigli di disciplina, la materia disciplinare continuerà pertanto ad essere trattata dal consiglio dell'ordine.

In relazione allo schema di decreto, le sopraindicate modalità per l'elezione dei componenti dei consigli di disciplina hanno sollevato molte critiche incluse quelle del nostro Ordine. E' sperabile pertanto che esse vengano modificate nella versione finale.

Nel corso degli ultimi mesi, la trattazione delle questioni disciplinari si è dimostrata essere particolarmente onerosa ed assorbente in termini di impegno e di tempo per il consiglio, a discapito delle altre funzioni svolte a beneficio generale degli iscritti. Il tutto dovendosi anche rilevare che:

- le vicende portate di fronte al consiglio trovano spesso origine in animosità probabilmente superabili in modo più rapido e costruttivo con un confronto diretto e sereno, evitando azioni formali, che corrono il rischio di esacerbare più che assorbire i motivi di contrasto, evitando altresì che l'esteso coinvolgimento del consiglio si traduca nella sottrazione di risorse e disponibilità di cui gli iscritti potrebbero beneficiare ad altro titolo;

- in alcuni casi, l'intervento disciplinare dell'Ordine è stato sollecitato per circostanze tali da profilarsi non già come di natura deontologica (ossia attinenti all'insieme di regole e raccomandazioni sul comportamento professionale che come iscritti ci siamo dati – al di là delle previsioni inderogabili delle legge - per tutelare sia la reputazione e la dignità professionale, sia gli interessi dei nostri clienti), quanto piuttosto come circostanze che, se ipoteticamente comprovate, potrebbero trovare più adeguato riscontro nel ricorso all'autorità giudiziaria.

E' auspicabile che gli iscritti limitino il più possibile le richieste di intervento disciplinare da parte dell'ordine nell'attuale momento di transizione ed in vista del prospettato trasferimento delle competenze al consiglio di disciplina.

Il Consiglio dell'Ordine



***Organo dell'Ordine dei Consulenti
in Proprietà Industriale***

Via Napo Torriani, 29 – 20124 Milano
Registrazione del Tribunale di Milano
n. 2 del 5.1.1985

Direttore Responsabile:
Paolo Pederzini

Comitato di Redazione:
Fabio Giambrocono, Micaela Modiano,
Diego Pallini, Paolo Pederzini

Segreteria di Redazione:
Monika Jochymek

Art direction, progetto grafico e impaginazione esecutiva:
www.afterpixel.com